



CITTA' DI LATIANO

Provincia di Brindisi

IX Struttura - Politiche Sociali ed Educative

CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE BANDO "ANNO 2011"

AVVISO PUBBLICO

Tutti i cittadini che si trovano nelle situazioni di seguito indicate possono richiedere la concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, così come previsto dalla legge n. 431/98 e dalla delibera di G.R. n. 1865 del 25/09/2012;

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) Reddito annuo complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2011 non superiore a **€. 12.153,18** e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 14%, per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a €. 3.098,74/anno;
- b) Reddito annuo complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2011 non superiore a **€. 14.000,00** e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 24%, per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a €. 2.324,06/anno.

Per la determinazione del reddito, di cui ai punti a) e b) di ogni componente del nucleo familiare, dovrà essere utilizzato: per il modello CUD 2012, la parte B – dati fiscali; per il modello 730/3 il rigo 11; per il modello Unico 2012 il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo CM8 del Quadro CM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD8 del quadro RD; vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Per chi dichiara reddito "ZERO" e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- autocertificazione con l'indicazione puntuale dei servizi utilizzati nel 2011 che hanno dato luogo ad una erogazione di contributi economici da parte dei servizi sociali del Comune;
- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazioni delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Sono ammesse a contributo le domande relative ad alloggi accatastati con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie che non potrà **superare 95 mq di superficie utile**, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi.

Sono esclusi dal beneficio del contributo i nuclei familiari (composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) che, relativamente all'anno 2011, hanno:

- ✚ titolarità, da parte anche di uno solo dei componenti il nucleo, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- ✚ titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio o parte di esso, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- ✚ richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98.

Sono escluse le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;

Sono escluse, inoltre, le domande presentate da lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in particolare debolezza sociale: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale o di particolari condizioni di fragilità sociale segnalate dal servizio sociale comunale.

I contratti di locazione devono risultare registrati, pena l'esclusione dal beneficio.

Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma disponibile e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte.

Le dichiarazioni contenute nell'istanza e negli allegati ad essa saranno oggetto di controllo, anche a campione, circa la loro attendibilità, così come previsto dalla normativa vigente.

I cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune via C. Battisti o scaricarlo dal sito internet www.comune.latiano.br.it

Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Latiano entro il termine perentorio delle **ore 14.00 del 03 dicembre 2012, a pena di esclusione.**

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla delibera della G.R n. 1865 del 25/09/2012 la quale contiene le condizioni ed i criteri per la individuazione dei beneficiari del contributo, che devono intendersi integralmente recepiti nel presente avviso.

Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Li , 07.11.2012

L'Assessore alle Politiche Sociali
dott.ssa Ada Di Viggiano

Il Responsabile della Struttura
dott.ssa Lucia Errico

Il Sindaco
dott. Antonio De Giorgi